

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 45251 Anno 2018**

**Presidente: CAVALLO ALDO**

**Relatore: GALTERIO DONATELLA**

**Data Udiienza: 15/06/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

SANNINO NUNZIO, nato a Torre del Greco il 21.6.1989

avverso la sentenza in data 10.5.2017 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Antonio Cirillo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza in data 10.5.2017 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato Nunzio Sannino alla pena di un anno di reclusione ed € 10.000 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art.6 L. 401/1989 per essersi in costanza del divieto di accedere agli stadi allorquando vi siano competizioni calcistiche cui prende parte la squadra del Turrìs, aveva contravvenuto alla prescrizione di recarsi presso il locale commissariato di P.S. in occasione della partita Turrìs-Napoli primavera disputata in data 1.12.2010



Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6 L.401/1989 e al vizio motivazionale, la responsabilità ascritta all'imputato per non essersi presentato al locale Commissariato in un'unica occasione in cui veniva disputata dalla squadra del Turrus una partita amichevole, per nulla pubblicizzata, con la compagine del Napoli primavera, di cui questi non poteva essere a conoscenza tanto più che l'incontro si era svolto durante il mese di agosto al di fuori del campionato e che di fatto costituiva solo un allenamento di preparazione al prossimo torneo calcistico. Deduce che poichè, a differenza di quelle ufficiali, le partite amichevoli possono essere decise senza una preventiva programmazione in relazione alle momentanee disponibilità delle squadre e dell'impianto sportivo, non poteva ritenersi esigibile l'obbligo di presentazione a carico del sottoposto, il quale avrebbe dovuto altrimenti contattare quotidianamente la società calcistica

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Va invero premesso che secondo il consolidato orientamento formatosi in seno a questa Corte in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017 - dep. 19/07/2017, Zazzaro, Rv. 270788).

L'eccezione di non conoscibilità da parte dell'imputato della partita in occasione della quale era incorso nella violazione dell'obbligo di presentazione presso il commissariato di residenza, imponeva, essendo riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata che l'incontro calcistico disputato fosse una manifestazione amichevole peraltro svoltasi in pieno periodo estivo, la specifica dimostrazione della sua preventiva pubblicizzazione. Dal momento che il reato de quo, in quanto delitto, è caratterizzato dal dolo, occorre ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo la certa individuabilità delle gare per le quali il divieto operi, gare che ove di natura amichevole, non necessariamente sono caratterizzate, a differenza degli incontri ufficiali, dalla anticipata programmazione tanto più allorquando vengano disputate fuori dal campionato e

si tratti di compagini poco più che dilettantistiche. Nessuna motivazione è stata resa sul punto dalla Corte partenopea, limitatasi ad affermare che grava sul sottoposto l'obbligo di informarsi sulle date in cui la squadra per la quale operano le prescrizioni poste a suo carico dal DASPO è impegnata in competizioni sportive, senza tuttavia chiarire, al fine di escludere l'assunto difensivo se, e con quale anticipo fosse stata pubblicità all'evento.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli

Così deciso il 15.6.2018

Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Aldo Cavallo



---